SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 185

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 20 dicembre 2000)

INDICE

BUCCIARELLI: sulla detenzione di alcuni cittadini italiani a Cuba (4-15913) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* *Pag.* 12513

CURTO: sul concorso per procuratore legale svoltosi nel 1998 a Catanzaro (4-20231) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 12514

DIANA Lino: sul mancato ripristino della corrispondenza del TG3 dalla provincia di Frosinone (4-21428) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 12515

GERMANÀ: sulla copertura di telefonia mobile in provincia di Messina (4-17766) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 12516

sulla tutela dei minori (4-21387) (risp. TURCO, *ministro per la solidarietà sociale)* 12517

MANFROI: sulla gestione delle domande di obiezione di coscienza (4-20584) (risp. TOIA, *ministro per i rapporti con il Parlamento)* 12519

MANIERI: sulla soppressione del turno pomeridiano negli uffici postali di Nardò, Galatone e Galatina (Lecce) (4-20178) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 12522

MARCHETTI, FORCIERI: sull'allontanamento di quattro minori dalla loro famiglia d'origine (4-19702) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 12523

sull'allontanamento di quattro minori dalla loro famiglia d'origine (4-19729) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* *Pag.* 12524

PREIONI ed altri: sull'esistenza di accordi bilaterali per lo scambio dei detenuti (4-19925) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 12527

RUSSO SPENA: sul doppio incarico attribuito all'ingegner Antonio Micciarelli presso il Ministero delle comunicazioni (4-19330) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 12528

sulla mancata copertura degli incarichi di dirigente tecnico vacanti presso il Ministero delle comunicazioni (4-20279) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 12530

SALVATO: sul reinserimento sociale del signor Horst Fantazzini (4-19676) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 12531

sull'allontanamento di quattro minori dalla loro famiglia d'origine (4-19685) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 12524

SALVATO ed altri: sulla detenzione di una cittadina italiana in Pakistan (4-15933) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 12533

SEMENZATO: sull'istanza di dispensa dal compiere il servizio civile presentata dal signor Cavana (4-20094) (risp. TOIA, *ministro per i rapporti con il Parlamento)* 12536

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

SERENA: sulla irregolare consegna della posta nel territorio di Crocetta (Treviso) (4-20222) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* *Pag.* 12537

SPECCHIA ed altri: sulle interruzioni pubblicitarie nei programmi della RAI (4-18451) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* *Pag.* 12538

BUCCIARELLI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nelle carceri cubane sono attualmente detenuti oltre 30 cittadini italiani, tra cui anche persone ancora in attesa di giudizio;

che tra i reclusi vi sono anche tre giovani cittadini pratesi arrestati il 20 gennaio 1999 all'aeroporto dell'Avana perchè trovati in possesso di stupefacenti; da allora essi non hanno ricevuto un'accusa precisa e non sono stati sottoposti a processo;

che l'8 giugno 1998 è stato firmato all'Avana un accordo Italia-Cuba sull'esecuzione delle sentenze penali; l'accordo consentirebbe ai cittadini dei due paesi, in caso di sentenze passate in giudicato, di scontare la condanna in patria, per garantire così il rispetto del diritto costituzionale a una pena finalizzata al recupero sociale del condannato;

considerato che in attesa dell'approvazione definitiva da parte del Governo e del Parlamento del disegno di legge di ratifica dell'accordo sono molti i disagi cui sono sottoposti non solo i detenuti ma anche le loro famiglie, costrette a sostenere ingenti spese di viaggio, a causa dell'impossibilità di comunicare in altro modo con i propri congiunti che si trovano nelle carceri,

si chiede di sapere quali azioni siano state intraprese o si intenda intraprendere in futuro, in attesa della ratifica dell'accordo Italia-Cuba sull'esecuzione delle sentenze penali, per garantire anche attraverso l'ambasciata italiana la tutela dei diritti dei nostri concittadini detenuti nelle prigioni dell'isola caraibica e delle loro famiglie.

(4-15913)

(19 luglio 1999)

Risposta. – Il Ministero degli affari esteri non può che ricordare come il trasferimento in Italia dei detenuti possa essere attuato soltanto in presenza di un accordo *ad hoc*, come previsto dall'articolo 731 del nostro codice di procedura penale.

Attualmente l'Accordo tra Italia e Cuba sull'esecuzione delle sentenze penali, essenziale per ottenere il trasferimento dei connazionali detenuti nelle carceri cubane, firmato nel giugno 1998, è entrato in vigore il 19 settembre 2000, a seguito del completamento delle procedure parlamentari di ratifica da parte italiana.

Si attende ora da parte delle autorità cubane la trasmissione delle domande di trasferimento presentate dai connazionali detenuti.

In merito al numero dei connazionali detenuti a Cuba, essi sono attualmente 17, di cui 16 con sentenze passate in giudicato. Essi continua-

no a godere dell'assiduo sostegno della nostra ambasciata all'Avana, la quale – nonostante la carenza di organico – si prodiga attraverso visite consolari, incontri con le competenti autorità locali e continui contatti con i familiari, per rendere meno gravose le condizioni di detenzione.

Peraltro, anche a seguito delle pressioni esercitate a livello diplomatico, quali gli incontri dell'allora sottosegretario senatrice Toia con il vice Ministro degli esteri cubano, dell'ambasciatore a L'Avana presso i propri interlocutori locali, e la visita a Cuba dell'allora sottosegretario senatore Martelli (che nel settembre 1999 aveva anche fatto visita ad un istituto di pena ove erano detenute alcuni connazionali), gli stessi familiari di molti detenuti hanno riconosciuto un certo miglioramento delle condizioni carcerarie, pur sempre caratterizzate in linea generale da *standard* insoddisfacenti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(28 novembre 2000)

CURTO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il «Corriere della Sera», nel servizio di domenica 23 luglio 2000 a firma di Gian Antonio Stella, riportava in maniera assolutamente puntuale le vicende relative al concorso per procuratori legali tenutosi a Catanzaro nel 1998 che, stando a quanto dichiarato da una partecipante, sarebbe stato truccato sino al punto da consentire la quasi totalità di elaborati perfettamente simili (circa tremila) mentre solo pochissimi (meno di una decina) si sarebbero sottratti a quella che appare vera e propria frode;

che tanto avrebbe portato il Governo ad assumere formalmente l'impegno a modificare le attuali norme concorsuali;

che parrebbe molto più corretto annullare un concorso palesemente viziato da insanabili irregolarità,

l'interrogante chiede dì conoscere quali siano le valutazioni del Governo sull'intera vicenda, nonché le iniziative che intenda assumere anche riguardo l'ipotesi di annullamento del concorso.

(4-20231)

(26 luglio 2000)

RISPOSTA. – In sede di correzione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato nell'anno 1998 nel distretto di Catanzaro alle prove scritte per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, la commissione ha proceduto all'annullamento dei temi perfettamente simili.

L'annullamento dell'intera procedura concorsuale – mentre consentirebbe nuova possibilità a coloro che non hanno superato l'esame stesso

– non potrebbe che danneggiare i 26 candidati ritenuti idonei, la cui correttezza non è stata da alcuno revocata in dubbio.

Al fine di evitare gli inconvenienti denunciati, è attualmente in fase di studio una nuova normativa che regoli gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Il Ministro della giustizia
Fassino

(15 dicembre 2000)

DIANA Lino. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Per conoscere le ragioni per le quali la RAI non abbia provveduto a ripristinare la corrispondenza del TG3 per la provincia di Frosinone, dopo la assunzione in RAI del precedente corrispondente.

Tenuto conto:

che trattasi della prima provincia del Lazio per popolazione, tessuto industriale e ricchezza di problematiche culturali, sociali ed economiche;

che tutte le altre province del Lazio sono servite da una corrispondenza del TG3,

infine, si chiede di conoscere se non si ritenga che questa situazione rappresenti per la provincia di Frosinone una grave svalorizzazione delle sue opportunità, soprattutto nell'anno del Giubileo.

(4-21428)

(29 novembre 2000)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale ed i rapporti intercorrenti con i propri dipendenti.

Tali problemi rientrano, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera tenendo conto delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Al fine, tuttavia, di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI, la quale ha comunicato che il problema della mancanza di corrispondenti presso alcuni capoluoghi di provincia costituisce una delle questioni allo studio dei vertici aziendali.

Su tutto il territorio nazionale sono attualmente presenti solo una trentina di corrispondenti provinciali per cui il Lazio – con solo una provincia scoperta, quella di Frosinone – appare una delle regioni meglio servite.

La medesima RAI ha, tuttavia, assicurato che l'informazione relativa alle province prive di corrispondente in loco non subisce alcuna penalizzazione, in quanto tutte le notizie riguardanti gli avvenimenti più rilevanti vengono fornite attraverso gli altri redattori presenti nella regione che agiscono quali inviati.

Sono comunque allo studio – ha concluso la medesima concessionaria – alcune ipotesi di soluzione che possano contemperare l'esigenza di garantire la più ampia copertura informativa del territorio, con la necessità di rispettare le compatibilità economiche aziendali e gli attuali livelli occupazionali nel settore giornalistico.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(12 dicembre 2000)

GERMANÀ. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in provincia di Messina, in particolare nelle zone dell'entroterra, la copertura di telefonia mobile delle reti GSM e TACS risulta insufficiente rispetto alla richiesta della clientela;

che in particolar modo nel comune di Rodi Millici (Messina) la copertura è praticamente inesistente;

considerato che la mancanza di detto servizio costituisce una penalizzazione per i residenti per quanto attiene alle loro relazioni commerciali e per lo sviluppo delle attività economiche,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prendere urgenti provvedimenti al fine di assicurare in tempi brevi, nel territorio del comune di Rodi Millici, idonea copertura di telefonia mobile.

(4-17766)

(18 gennaio 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare che, essendo il servizio radiomobile basato su trasmissione di segnali radio, la conformazione orografica del territorio influenza in maniera marcata la propagazione radioelettrica. Risulta, perciò, difficoltoso garantire una buona ricezione del segnale sut tutto il territorio nazionale.

I risultati, comunque, ottenuti in ambito nazionale nel settore della telefonia radiomobile dalle società TIM e OPI, possono essere considerati soddisfacenti, atteso che la percentuale di copertura prescritta dalle vigenti convenzioni – 70 per cento del territorio entro il 2000 – è stata già ampiamente superata da entrambe.

Per quanto concerne la copertura di telefonia mobile della rete GSM in provincia di Messina, in particolare nel comune di Rodi Milici, la società TIM ha comunicato che è stato individuato il sito su cui in-

stallare un impianto e sono in corso trattative per ottenerne la disponibilità.

Entro il primo semestre del 2001, è intendimento della società procedere all'attivazione di detto impianto.

La società Omnitel ha fatto presente che la copertura esterna nella zona in questione è fornita dagli impianti esistenti di ME5637 di Tindari e di ME 5645-3 di Milazzo centro. Tuttavia, come precisato dalla medesima società, sono previsti in detta area una serie di interventi atti a migliorare la qualità del segnale e a garantire il potenziamento del servizio. A tale scopo sono programmate, nel corso del prossimo anno, nuove attivazioni che potrebbero essere anticipate, qualora venisse accelerato l'*iter* burocratico previsto.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(12 dicembre 2000)

GERMANÀ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso che:

a livello internazionale la tutela dell'infanzia è stata oggetto di un investimento giuridico senza pari che ha avuto il suo culmine nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990 e ratificata dalla stragrande maggioranza degli Stati;

l'Italia ha ratificato e resa esecutiva questa Convenzione con legge 27 maggio 1991, n. 179:

che oggi la Convenzione fa sì che il 96 per cento dei bambini di tutto il mondo vivano in sistemi politici obbligati a proteggere i diritti dei fanciulli;

si tratta non di mero riconoscimento astratto e formale di diritti, ma di protezione degli stessi, che obbliga quindi i pubblici poteri ad attivarsi concretamente per assicurare il benessere e il sano sviluppo della personalità dei bambini;

considerato inoltre che l'attività volta a tutelare i diritti soggettivi del minore è già garantita costituzionalmente attraverso una serie di disposizioni (articoli 2, 30 e 31 della Costituzione),

si chiede di conoscere:

per quale ragione – mentre nel nostro paese risultano in crescita turpi sopraffazioni nei confronti dei bambini che giustamente allarmano l'opinione pubblica – paradossalmente emerge da parte del Governo un'azione politica insufficiente e disattenta nell'affrontare fattivamente un fenomeno complesso e cruciale quale è quello della tutela dei diritti fondamentali dei fanciulli disciplinati dalla Convenzione del 1989. In mancanza di decise risposte politiche del Governo, unico argine agli abietti abusi sessuali sui bambini appare infatti attualmente solo la meritoria azione di organizzazioni di volontariato, della magistratura e di un

parroco, che coraggiosamente ha investigato sull'impressionante rete internazionale di pedofili in Internet;

in che modo il Presidente del Consiglio intenda ora colmare le manchevolezze del Governo nell'approntare un'efficace politica sociale e legislativa che consenta di potenziare la legge n. 269 del 1998, ormai insufficiente a contrastare forme organizzate transnazionali di sfruttamento sessuale di bambini perpetrato mediante utilizzo di canali di diffusione telematica.

(4-21387)

(28 novembre 2000)

Risposta. – Nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 2000 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica che approva il Piano d'azione nazionale per lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e che prevede, tra l'altro, una articolata strategia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza e pedofilia.

Il 10 luglio 2000 il Governo ha provveduto a trasmettere al Parlamento la prima relazione sullo stato di attuazione della legge n. 269 del 1998. La relazione è stata elaborata con l'ausilio del Centro nazionale di documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza.

Pertanto, sulla scorta delle analisi e delle proposte contenute nei due citati documenti, il Governo ha concordato la seguente strategia di intervento:

rafforzamento del coordinamento tecnico interministeriale previsto dall'articolo 17 della legge n. 269 del 1998, e suo raccordo con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

iniziative nazionali di formazione interdisciplinare di operatori e famiglie, sulla base di programmi elaborati dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza;

attivazione di punti d'ascolto in tutte le scuole italiane, di ogni ordine e grado, attraverso la mobilitazione di insegnanti, individuati quali referenti dei programmi di educazione alla salute, di lotta alle tossicodipendenze e di contrasto ai fenomeni di porno-pedofilia;

forte indirizzo del Governo al Parlamento per la rapida approvazione del disegno di legge (atto Camera n. 5979) sulle violenze nelle relazioni intrafamiliari, norma che impedirebbe all'autore di reati in famiglia di fare ritorno in casa o anche nelle vicinanze delle vittime;

rafforzamento della vigilanza nei luoghi pubblici (scuole, parchi, piazze, eccetera);

rafforzamento delle iniziative investigative della polizia telematica;

promozione di strumenti di coordinamento internazionale delle polizie;

attivazione di comitati provinciali di coordinamento delle pubbliche amministrazioni, da parte delle prefetture, per la messa a punto di metodologie condivise di intervento.

È, infine, opportuno segnalare l'impegno del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, sottoscritto nel luglio scorso insieme a ECPAT e Infostrada, a partecipare ad un progetto finalizzato al perseguimento di un codice di condotta che possa coinvolgere tutti gli «Internet Service Provider» del nostro paese. Tale progetto prevede anche l'avvio di una «hotline» telematica che consenta il monitoraggio, 24 ore su 24, della rete telematica, sede privilegiata per la diffusione di materiale a contenuto pedo-pornografico. Al riguardo è prevista la pubblicazione della guida «Per una Rete a misura di bambino», indirizzata a genitori ed educatori, che si propone come strumento affinchè i piccoli possano navigare più tranquillamente nella Rete, senza visioni di immagini pornografiche e senza rischi di incontri devastanti.

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

(15 dicembre 2000)

MANFROI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il servizio civile è il servizio a difesa della Patria, ai sensi dell'articolo 52 della Costituzione, in modo «non armato» cui sono chiamati coloro che hanno rifiutato il servizio in armi;

che la domanda per accedere al servizio civile può essere presentata dai cittadini che sono stati dichiarati «abili arruolati» a seguito della visita di leva-selezione; che, per obbedienza alla coscienza, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e chiedono di adempiere agli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, il servizio civile; che non si trovano in alcuna situazione ostativa di cui all'articolo 2 della legge n. 230 del 1998. Costituiscono condizioni ostative all'esercizio del diritto di obiezione: l'essere titolare di licenze o autorizzazioni relative alle armi; l'essere stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti; l'essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;

che la domanda va presentata per iscritto, secondo le modalità previste dalla legge n. 230 del 1998, entro 15 giorni dall'arruolamento (cioè entro 15 giorni dalla visita di leva-selezione);

che se si presenta domanda di servizio civile oltre i termini previsti per legge effettivamente la domanda sarà respinta ma il cittadino ha la possibilità di dichiararsi obiettore di coscienza in caso di chiamata alla leva obbligatoria armata ai sensi dell'articolo 14, commi 6, 7 e 8. Il cittadino in presenza di chiamata alle armi con cartolina precetto dovrà esplicitamente dichiarare di rifiutare di prestare il servizio militare adducendo motivi di coscienza e dichiarando di voler svolgere servizio civile. Tale dichiarazione può essere fatta in sede di presentazione al

battaglione oppure comunicarlo con raccomandata con ricevuta di ritorno prima della data di presentazione. Dovranno essere altresì informati il distretto militare di appartenenza (quello alle cui liste di leva si è iscritti) e il distretto militare di competenza (quello presso il quale si deve svolgere servizio. Immediatamente dopo si potrà presentare una regolare istanza di servizio civile ai sensi della legge n. 230 del 1998 indirizzata all'UNSC (Ufficio Nazionale per il Servizio Civile) e al distretto militare di appartenenza. L'UNSC avrà 3 mesi di tempo per accettare o meno le domande, che se presentate correttamente seguono il normale *iter* di una domanda di servizio civile. Con il rifiuto del servizio militare inizia un procedimento penale la cui estinzione è data dall'accettazione della domanda;

che la domanda di obiezione di coscienza va presentata all'ufficio di leva di appartenenza;

che la domanda deve indicare: cognome, nome, codice fiscale, data, luogo di nascita, comune di residenza e comune di iscrizione nelle liste di leva; espressa menzione dei motivi su cui si fonda la domanda ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 230 del 1998; la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle circostanze ostative previste dall'articolo 2 della legge n. 230 del 1998; l'attestazione sotto la propria responsabilità e con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non trovarsi in alcuna delle circostanze ostative di cui all'articolo 2 della legge n. 230 del 1998; indicazione delle proprie scelte in ordine all'area vocazionale ed al settore d'impiego in cui gradirebbe svolgere il servizio: assistenza, prevenzione cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela ed incremento del patrimonio forestale; eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a 10 enti nell'ambito della regione prescelta; ulteriori eventuali indicazioni a corredo delle preferenze indicate circa la sede di servizio prescelta;

che successivamente alla presentazione della domanda di obiezione di coscienza l'UNSC procede all'istruttoria avente ad oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, adottando successivamente i provvedimenti di accoglimento o di reiezione a seconda della sussistenza o meno dei requisiti;

che l'UNSC deve provvedere sulla domanda di ammissione al servizio civile entro 6 mesi dalla presentazione della stessa. Se l'amministrazione non provvede, in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, la domanda si considera accolta;

che l'amministrazione deve adottare il provvedimento di assegnazione entro 18 mesi per le domande prodotte fino al 31 dicembre 1999 ed entro 9 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. In caso di mancanza o di ritardo di assegnazione l'obiettore di coscienza è collocato in congedo;

che per svolgere il servizio civile in uno specifico ente non è necessaria la richiesta da parte dell'ente stesso. È necessario, invece, che l'ente prescelto disponga di posti disponibili al momento dell'avvio in servizio dell'obiettore di coscienza. La richiesta dell'obiettore, peraltro, se accompagnata dalla richiesta nominativa dell'ente, costituisce criterio prioritario per l'assegnazione, ferma restando la disponibilità di posti di impiego, ed è quindi prassi preferibile,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda, anche in previsione di una organica revisione del servizio civile, ridurre i tempi di ammissione al servizio ad un massimo di 3 mesi e quelli di assegnazione all'ente ad un massimo di 3 mesi, in modo che il giovane non debba perdere sino a 31 mesi, ma entro un massimo di 6 mesi possa svolgere il proprio servizio civile in favore dello Stato per poi dedicarsi alla propria vita e alla propria occupazione.

(4-20584)

(28 settembre 2000)

Risposta. – L'Ufficio nazionale per il servizio civile di questa Presidenza del Consiglio ha assunto la gestione dell'obiezione di coscienza dal 1° gennaio 2000, a seguito del protocollo d'intesa stipulato il 22 novembre 1999 con il Ministero della difesa, e pertanto ha dovuto prioritariamente avviare al servizio i giovani che avevano presentato domanda di obiezione di coscienza nei mesi di novembre e dicembre 1998 e nel corso di tutto il 1999.

Per questi giovani, che hanno proposto istanza antecedentemente al 1° gennaio 2000, l'avvio al servizio è disposto secondo le modalità temporali previste dalle disposizioni contenute negli articoli 5 e 9 della legge n. 230 del 1998. In particolare l'adozione del provvedimento di riconoscimento dello *status* di obiettore deve avvenire entro sei mesi dalla presentazione della domanda e l'avvio al servizio entro dodici mesi dal provvedimento di riconoscimento.

Per i giovani, invece, che hanno presentato la domanda successivamente al 1° gennaio 2000, ovvero per coloro i quali a questa data non si trovino più in posizione di ritardo o rinvio per motivi di studio, l'Ufficio nazionale dispone l'avvio al servizio entro il termine massimo di 9 mesi, comprensivo anche del periodo necessario per il riconoscimento dello *status* di obiettore di coscienza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504.

Si fa infine presente che l'Ufficio nazionale per il servizio civile di questa Presidenza del Consiglio, superata la fase del passaggio delle competenze in materia di obiezione di coscienza, in un'ottica di accelerazione delle procedure, adotterà gli strumenti necessari per l'assegnazione in tempi più contenuti degli obiettori di coscienza, anche se, considerati i numerosi adempimenti necessari per la procedura di assegnazione (esame delle domande, accertamento della insussistenza delle cause ostative, valutazione delle disponibilità presso gli enti, eccetera),

appare al momento difficile contenere i tempi nei termini proposti dall'onorevole interrogante.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
Toia

(18 dicembre 2000)

MANIERI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che le Poste hanno soppresso il turno pomeridiano degli uffici postali di Nardò, Galatone e Galatina, provocando vivaci proteste nella popolazione;

che, senza un comprensibile criterio, manterranno invece il servizio pomeridiano gli uffici di Campi Salentina, Lecce centro, Casarano centro, Gallipoli centro, Tricase centro;

che in questo modo si ignorano completamente le esigenze del Salento centrale, in cui vi sono zone centrali ed artigianali molto popolate ed attivissime e un alto numero di esercizi commerciali e di professionisti a cui è giusto garantire il servizio postale anche durante i mesi estivi, così come avviene durante l'intero arco dell'anno;

che il comune di Nardò è il più grande per territorio e per abitanti della provincia di Lecce, dopo il capoluogo;

che nel centro urbano di Nardò normalmente funzionano due uffici postali ed altri due nelle frazioni, quello di Santa Maria a Bagno e quello di Villaggio Boncore, anch'esse località turistiche balneari, così come Gallipoli ed Otranto, per le quali si è invece provveduto diversamente,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni ed i criteri con i quali si è provveduto alla soppressione del servizio pomeridiano nei mesi estivi degli uffici postali dei citati comuni e quali misure si intenda adottare per evitare disagi alla popolazione per la soppressione di un servizio essenziale come quello postale.

(4-20178)

(21 luglio 2000)

Risposta. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste Italiane spa, interessate in merito a quanto rappresentato, hanno comunicato che, effettivamente, hanno in programma l'adozione di determinate soluzioni operative che dovrebbero permettere di riequilibrare ragionevolmente il rapporto costi-ricavi dei servizi in relazione alla domanda.

La medesima società, nel rappresentare, preliminarmente, che l'onere a carico del fornitore del servizio postale su tutto il territorio nazionale è in stretta relazione con i ricavi assicurati dalle singole aree servite, i quali dipendono soprattutto dalle caratteristiche del territorio, dalla densità della popolazione e dal reddito del quale essa gode, ha precisato che gli uffici siti nei comuni di Nardò, Galatone e Galatina presentano un margine negativo sul rapporto costo-ricavi stante i modesti volumi di invii postali lavorati con conseguenti elevati costi di esercizio.

Il piano d'impresa 1998-2002, nel confermare la presenza capillare degli uffici postali nel territorio, prevede che, in casi simili, si adottino sistemi diversificati, graduando, ad esempio, gli orari di apertura degli uffici o introducendo la figura dell'operatore unico con doppia funzione di recapito e sportelleria.

Alla luce delle valutazioni complessive rappresentate, l'azienda ha disposto la riorganizzzazione dell'orario negli uffici di Nardò, Galatone e Galatina.

Tuttavia, nello scorso mese di agosto, dal giorno 15 al giorno 31, l'azienda, al fine di verificare la permanenza di quelle condizioni che avevano determinato la riduzione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici siti nei comuni in parola, ha disposto l'apertura pomeridiana di alcuni di essi al fine di monitorare la situazione. L'esperimento, ha comunicato la società, ha confermato l'esiguità dei flussi di traffico postale, che tutt'ora risultano modesti, tale da non giustificare il ripristino dell'orario ordinario di apertura di detti uffici, orario ordinario, che potrebbe, comunque, essere ripristinato qualora i flussi di traffico registrassero un incremento degno di attenzione.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(14 dicembre 2000)

MARCHETTI, FORCIERI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che, in attuazione di un provvedimento del tribunale dei minori di Genova, due assistenti sociali, accompagnati dalle forze dell'ordine, hanno tolto ai genitori quattro dei cinque figli (uno di 18 mesi, una di 5 anni, uno di 7 anni e uno di 14 anni), lasciando loro soltanto il primogenito che, tra breve, raggiungerà la maggiore età;

che la famiglia viveva unita a Tenerano (comune di Fivizzano), un paese nel quale tutti si conoscono e nel quale si esprime sorpresa per il provvedimento: si stanno raccogliendo firme di solidarietà ai genitori e si chiede che gli stessi possano avere nuovamente con sè i loro figli,

si chiede di conoscere se non si ritenga, previa acquisizione delle motivazioni del provvedimento di cui in premessa e nel rispetto dell'au-

tonomia degli organi competenti, di assumere le iniziative consentite al fine di una eventuale riconsiderazione delle decisioni assunte.

(4-19702)

(20 giugno 2000)

MARCHETTI, FORCIERI. – *Ai Ministri della giustizia e per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che gli interroganti hanno presentato in data 16 giugno un'interrogazione al Ministro della giustizia in relazione ad un provvedimento del tribunale dei minori di Genova in base al quale sono stati tolti ai genitori quattro dei cinque figli (uno di 18 mesi, uno di 5 anni, uno di 7 anni e uno di 14 anni) lasciando loro soltanto il primogenito, che, tra breve, raggiungerà la maggiore età;

che il provvedimento del tribunale per i minori di Genova ha destato forte preoccupazione nell'opinione pubblica locale e nazionale ed è oggetto di continui commenti anche dei mass media coi quali si sottolinea l'esigenza di giungere al ricongiungimento dei bambini ai genitori;

che nel paese di Tenerano dove la famiglia vive si stanno raccogliendo firme di solidarietà con i genitori e si chiede che possano avere nuovamente con sè i loro figli;

che alcuni enti locali a partire dal comune di Fivizzano e dal contiguo comune di Aulla hanno intrapreso iniziative rivolte a consentire la riunificazione della famiglia; in particolare il comune di Fivizzano sta predisponendo una relazione sulla vicenda e intende inviarla alla regione ed al Ministro per la solidarietà sociale;

che non vi è dubbio che la sottrazione ai genitori di quattro figli è evento eccezionale che potrebbe trovare giustificazione soltanto in comportamenti dei genitori molto gravi e tali da pregiudicare l'interesse dei minori,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano, previa acquisizione delle motivazioni del provvedimento e di ogni elemento utile alla valutazione del caso, di assumere urgentemente le iniziative consentite per una eventuale riconsiderazione delle decisioni assunte e comunque, per contribuire a creare le condizioni per il ricongiungimento dei bambini ai genitori.

(4-19729)

(20 giugno 2000)

SALVATO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che i signori C.G. ed M.C. residenti a Tenerano, in provincia di Massa Carrara, hanno cinque figli;

che il tribunale dei minori di Genova ha disposto l'allontanamento dalla loro famiglia di quattro dei cinque figli aventi un'età compresa fra i due ed i quattordici anni;

che presso i genitori sarebbe rimasto solo il figlio maggiore di diciassette anni mentre gli altri sono stati tutti dati in affidamento;

che la madre è di professione educatrice in una scuola materna a La Spezia;

che il provvedimento è stato eseguito dagli assistenti sociali accompagnati addirittura dalle forze dell'ordine;

che nel comune di residenza della coppia c'è sconcerto per la decisione assunta dal tribunale dei minori di Genova tanto che i parroci della zona ed il sindaco hanno espresso la loro contrarietà;

che il caso in questione segue quello della piccola Martina di Grosseto inopinatamente e con la forza sottratta ai genitori affidatari senza una ragione plausibile,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo al riguardo e quali iniziative intenda intraprendere per evitare che si ripetano assurdi episodi di questo genere.

(4-19685)

(15 giugno 2000)

Risposta. (*) – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, si comunica quanto segue sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale. Il tribunale per i minorenni di Genova in data 2 agosto 1995, su segnalazione dei servizi sociali territoriali ed in presenza di una situazione di ravvisato grave pregiudizio per i minori in questione connessa e conseguente all'incapacità dei genitori di seguire e gestire correttamente i figli, ha impartito ai predetti precise prescrizioni e obblighi di condotta ai sensi degli articoli 333 e 336, ultimo comma, del codice civile.

Tali prescrizioni tuttavia non sono state osservate dai citati genitori che hanno anche evidenziato di non essere in grado di riconoscere i segni di disagio manifestati dai figli e di avere consapevolezza dei propri limiti nella capacità di educare la prole.

Dalle relazioni dei servizi sociali sulla famiglia emerge infatti un quadro che dimostra come non siano state accolte le indicazioni e/o proposte suggerite sulla base delle quali poter avviare una più consapevole e corretta gestione del rapporto con i figli.

Sono stati poi rilevati atteggiamenti violenti tra i componenti del nucleo segnalati ai servizi territoriali sia dai condomini dello stabile ove abita la famiglia in questione sia dagli assistenti sociali che seguono il caso. Questi ultimi, nel corso delle visite domiciliari, hanno potuto anche constatare che oltre alle situazioni di maltrattamento, di violenze e percosse denunciate dai vicini di casa, i minori vivono in un ambiente in condizioni igieniche del tutto degradate.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

In tale situazione e in presenza delle difficoltà incontrate dai servizi nei rapporti con la famiglia, e in particolare con i genitori, il tribunale per i minorenni di Genova in data 17 dicembre 1998 ha disposto, ai sensi dei citati articoli 333 e 336, ultimo comma, del codice civile nonché dell'articolo 10 della legge n. 184 del 1983, l'affidamento dei minori ai servizi sociali territoriali con il supporto del servizio di neuropsichiatria infantile territoriale; lo stesso tribunale ha anche impartito ulteriori prescrizioni ai genitori dei minori, con l'avvertenza che la mancata osservanza di esse avrebbe potuto comportare sia provvedimenti limitativi della potestà genitoriale sia la decadenza di essa e la dichiarazione di adottabilità dei minori stessi.

A fronte di un reiterato persistente rifiuto dei sostegni suggeriti e proposti, del mancato rispetto delle prescrizioni impartite nonché delle ripetute segnalazioni da parte delle forze dell'ordine di maltrattamenti del padre nei confronti dei figli, il tribunale con provvedimento del 22 maggio 2000 ha infine affidato i minori ad una famiglia ritenuta idonea, autorizzando il ricorso alla forza pubblica per i conseguenziali adempimenti e disponendo che gli incontri tra figli e genitori avvenissero in luogo diverso dalla loro abitazione e di quella della famiglia affidataria e alla presenza di operatori sociali. Il disposto inserimento si svolge in modo positivo; solo per uno dei minori si è ritenuto necessario il collocamento presso apposita struttura educativa, nella quale peraltro il giovane sta compiendo, seppur gradualmente, un percorso favorevole con lo sviluppo di relazioni con i coetanei, con instaurazione di rapporti amicali che sino a quel momento non era stato in grado di avviare e con la partecipazione alle attività propostegli in precedenza non accettate e ora svolte con il dovuto impegno.

Alla stregua di quanto sopra e premesso che non è possibile sindacare in sede amministrativa le decisioni assunte dall'autorità giudiziaria salvi i casi estremi della abnormità, manifesta violazione di legge o strumentalizzazione della funzione giurisdizionale, casi che non si ravvisano nella specie, sembra tuttavia utile sottolineare che le motivazioni in base alle quali il tribunale per i minorenni di Genova ha adottato riguardo alla vicenda evocata dagli onorevoli interroganti i provvedimenti sopra illustrati appaiono coerenti e finalizzate alla esclusiva tutela dell'interesse superiore dei minori. L'autorità giudiziaria, quindi, a quanto risulta dagli atti, ha seguito il caso con ogni attenzione e ha posto in essere tutti gli interventi volti al mantenimento dell'unità familiare e dunque alla tutela dei diritti non solo dei figli ma anche dei genitori.

Conseguentemente non sembrano emergere nel caso in esame profili che possano giustificare le iniziative di specifica competenza di questo Ministero, sollecitate dagli onorevoli interroganti.

Il Ministro della giustizia
FASSINO

(15 dicembre 2000)

PREIONI, GASPERINI, BRIGNONE. – *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri* . – Si chiede di sapere se – e con quali paesi – vi siano accordi bilaterali che possano consentire lo «scambio» di detenuti, come avvenuto nel caso della signora Baraldini.

In particolare, si chiede di sapere se vi siano accordi con l'Albania, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco che consentano di fare scontare nelle carceri del paese d'origine la pena comminata per delitti commessi in Italia da cittadini di quei Stati.

(4-19925)

(5 luglio 2000)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue, sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale e dal Ministero degli affari esteri.

L'Italia ha concluso accordi bilaterali per il trasferimento delle persone condannate con i seguenti paesi: con Cuba il 9 giugno 1998 (l'accordo è stato ratificato con legge n. 207 del 18 luglio 2000 ed è entrato in vigore il 19 settembre scorso), con il Perù il 24 novembre 1994 (l'accordo è stato ratificato con legge n. 90 del 24 marzo 1999 ed è entrato in vigore il 17 agosto 1999), con la Thailandia il 28 febbraio 1984 (l'accordo è stato ratificato con legge 27 luglio 1988, n. 369, ed è entrato in vigore il 9 febbraio 1990).

Non risulta ancora ratificato dal Parlamento l'accordo concluso lo scorso anno dall'Italia con Hong Kong.

Sono poi in fase avanzata i negoziati nella stessa materia con l'Egitto, il Brasile e l'Argentina, mentre si è chiesto l'avvio di analoghe trattative all'Iran, alla Bolivia, alla Colombia e all'Algeria, ma la richiesta non ha ancora avuto esito positivo.

Lo scarso numero di accordi bilaterali trova spiegazione nel fatto che l'Italia è parte nella Convenzione europea per il trasferimento delle persone condannate, conclusa a Strasburgo il 21 marzo 1983.

Di tale Convenzione fanno parte, oltre a quasi tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa (la Convenzione non è stata ratificata solo dalla Russia e dalla Repubblica di San Marino, mentre la Moldavia, pur avendola firmata, ancora non l'ha ratificata), anche numerosi Stati «non-membri»; in particolare ne fanno parte Bahamas, Canada, Chili, Costa Rica, Israele, Panama, Tonga, Trinità e Tobago e gli Stati Uniti.

Al riguardo si fa presente che la politica seguita dall'amministrazione nella negoziazione bilaterale è quella di sollecitare, ove possibile, i paesi con i quali non sussistono accordi di tal tipo ad aderire alla convenzione europea; ciò sia per velocizzare i tempi di entrata in vigore dell'accordo (non essendo necessaria da parte italiana la ratifica che spesso richiede tempi lunghi), sia per uniformare le regole di cooperazione. L'adesione alla convenzione europea rende inoltre il quadro della cooperazione maggiormente «garantito», per il controllo esercitato dal Consiglio d'Europa sul rispetto dei diritti dell'uomo.

Per quanto riguarda gli Stati specificatamente indicati dagli onorevoli interroganti si segnala quanto segue.

L'Albania, membro del Consiglio d'Europa, è parte nella Convenzione di cui sopra fin dal 19 maggio 1998. La ratifica, intervenuta con un certo ritardo (solo nell'aprile di quest'anno) e la recente entrata in vigore della Convenzione nei confronti di tale paese (1° agosto 2000) non consentono di valutare adeguatamente il livello di efficacia dello strumento convenzionale in questione.

Con l'Algeria esiste al momento solo un accordo per l'assistenza giudiziaria, risalente al 1955. Da contatti intercorsi con le autorità di tale paese, in particolare a seguito della recente visita in Italia dell'inviato del Presidente della Repubblica, è emersa la volontà algerina di orientare le trattative verso la conclusione di accordi nelle sole aree dell'assistenza giudiziaria (per rinnovare il suddetto accordo del 1955 ormai obsoleto) e dell'estradizione.

Per quanto riguarda il Marocco, le negoziazioni per un accordo bilaterale sul trasferimento dei detenuti sono in fase molto avanzata: una delegazione composta da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e di questo Ministero si recherà al più presto in missione a Rabat, al fine di elaborare un possibile testo dell'accordo.

Con riferimento ai suddetti paesi, va segnalato che mentre l'assenza di cittadini italiani detenuti nelle carceri algerine rende, al momento, meno pressante la stipula di un accordo in tal senso con l'Algeria, risulta invece prioritaria la conclusione di un trattato con il Marocco.

Con la Tunisia è in vigore, dal 1967, un accordo per l'assistenza giudiziaria e l'estradizione.

Si aggiunge che è in corso, per il tramite delle competenti autorità, l'acquisizione degli elementi di conoscenza necessari per valutare l'opportunità di dare avvio ai negoziati per un accordo sul trasferimento delle persone condannate.

Il Ministro della giustizia
FASSINO

(15 dicembre 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che nella risposta all'interrogazione 4-17639 il Ministro conferma il lungo periodo durante il quale l'ingegner Antonio Micciarelli ha tenuto il doppio incarico di direttore dell'Istituto superiore delle comunicazioni e tecnologia dell'informazione e quello *ad interim* di direttore generale concessioni e autorizzazioni;

tenuto conto che sempre nella risposta all'interrogazione il Ministro afferma che i rapporti dell'ingegner Antonio Micciarelli con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono iniziati soltanto il 1° febbraio 2000 e che la notizia apparsa sui mezzi di informazione era destituita di ogni fondamento,

si chiede di sapere:

se si ritenga il doppio incarico in armonia con le leggi vigenti;

se risulti al Governo come sia stato preparato per conto dell'Authority il piano di numerazione telefonica pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1997 – decreto ministeriale del 25 novembre 1997 –;

come mai si legga in «Corriereconomia» del 14 dicembre 1998 dell'intervento del funzionario in questione presso la medesima Authority per definire il regolamento delle concessioni.

(4-19330)

(24 maggio 2000)

Risposta. – Al riguardo, nel confermare quanto comunicato con nota protocollo n. GM/122254/3918/4-17639/INT/BP del 17 aprile 2000, si forniscono le ulteriori precisazioni richieste.

In merito al doppio incarico rivestito dal dirigente interessato si ritiene opportuno rammentare che rientra nei poteri del Governo quello di attribuire in via temporanea al dirigente preposto ad un determinato organo l'incarico di reggente di un altro ufficio temporaneamente vacante: è questo il caso dell'ingegner Micciarelli, direttore dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione al quale, in conseguenza del collocamento a riposo del dirigente generale preposto alla direzione generale delle concessioni ed autorizzazioni, è stato conferito, *ad interim*, l'incarico di dirigente anche di tale ultima direzione.

Per quanto riguarda il piano di numerazione di cui al decreto 25 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1997, si significa che tale piano è stato predisposto dalla Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni costituita con decreto ministeriale del 24 aprile 1997, allo scopo di rivedere l'allora vigente piano regolatore telefonico nazionale per adeguarlo alle prospettive di sviluppo, nonchè alle direttive europee in materia.

L'aggiornamento della suddivisione del territorio nazionale ai fini della numerazione telefonica, infatti, si rendeva necessario per poter disporre di ulteriori risorse di numerazione delle reti e dei servizi di telecomunicazioni, nel rispetto dei provvedimenti di recepimento delle direttive europee.

La Commissione sopracitata ha operato nell'ambito dell'Istituto superiore citato di cui era direttore l'ingegner Micciarelli.

Per quanto riguarda, infine, l'attività svolta dal ripetuto dirigente presso l'Autorità, si ritiene opportuno precisare che la stessa rientra nelle normali attività di coordinamento delle iniziative nel settore della radiodiffusione sonora e televisiva, atteso che la legge n. 249 del 1997 prevede che l'Autorità si avvalga degli organi del Ministero per lo svol-

gimento di alcune attività individuate in appositi accordi di collaborazione.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(12 dicembre 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che nella risposta alla interrogazione 4-18276 dello scrivente il Ministro ha confermato che non è ancora avvenuta la preposizione agli incarichi dei vincitori del concorso per titoli di servizio professionali e di cultura, integrato da colloquio per tre posti di dirigente tecnico vacanti dal 31 dicembre 1995;

considerato che il Ministro in indirizzo ha dimostrato che della questione si sono disinteressati il direttore generale del personale Antonello Colosimo e i sindacati;

pur riconoscendo che anche il problema degli idonei andava risolto non sembra che sia stato rispettato il criterio di precedenza, né che sia stato fatto nulla per accelerare la firma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale dovrebbero essere confermati gli incarichi ai funzionari che già svolgono le mansioni di dirigenti generali, conferma necessaria, secondo il Ministro, perché a loro volta questi ultimi prepongono i vincitori del concorso per titoli di servizio,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per accelerare la copertura dei posti vacanti dal 31 dicembre 1995;

perché dei tre vincitori del concorso per titoli sopra citato, due svolgono da tempo incarichi di dirigente grazie ad appositi decreti ministeriali, in attesa di preposizione ufficiale, mentre il restante vincitore non ha ancora ricevuto l'incarico; situazione in evidente contrasto con l'articolo 97 della Costituzione.

(4-20279)

(27 luglio 2000)

RISPOSTA. – In merito a quanto rappresentato con l'interrogazione in oggetto non possono che essere confermate le notizie già fornite con la nota del 31 maggio 2000, n. GM/123365/4032/4-18276/INT/BP, con la quale si è data risposta all'analogo atto parlamentare, 4-16763, presentato dal medesimo onorevole interrogante.

In ordine al lamentato ritardo con cui sono state attribuite le funzioni ai dirigenti di prima fascia, si significa che il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha efficacia solo dopo la registrazione da parte della Corte dei conti.

Pertanto, appena si è venuti in possesso dei provvedimenti debitamente registrati, i dirigenti di prima fascia competenti hanno provveduto

all'attribuzione delle funzioni di dirigenti di seconda fascia ai vincitori del concorso cui fa riferimento l'onorevole interrogante.

In occasione di tale attribuzione di funzioni ai nuovi dirigenti è stata data ampia facoltà di scegliere, tra gli uffici disponibili, quello desiderato.

In merito all'esercizio di funzioni dirigenziali da parte di due vincitori, ancor prima dell'attribuzione dell'ufficio, appare opportuno precisare che le predette funzioni, attribuite con decreto emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990 e quindi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, rientrano tra le mansioni afferenti il profilo professionale della nona qualifica funzionale (oggi area C3) laddove è previsto che detto personale sostituisce il dirigente in caso di assenza o impedimento e regge l'ufficio in attesa della preposizione del dirigente titolare.

Si è, cioè, applicata una normativa, che è stata successivamente derogata dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Ministeri 1998-2001, che hanno diversamente disciplinato il conferimento degli incarichi al personale con qualifica dirigenziale.

Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale

(14 dicembre 2000)

SALVATO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che Horst Fantazzini, nato ad Altenkessel in Germania il 4 marzo 1939, attualmente detenuto nel carcere di Bologna per reati non di particolare gravità, è già da trent'anni in carcere ed ha un fine pena fissato al 2017;

che la sua richiesta di lavoro all'esterno presso le tipografie Cefal di Bologna non sarebbe stata accolta dalla nuova direttrice del carcere di Bologna per ragioni non precisate;

che la convivente del signor Horst Fantazzini si è rivolta all'associazione Antigone sostenendo che il suo compagno sarebbe oramai disperato;

che il caso di Horst Fantazzini è particolarmente noto in quanto alla sua storia si è ispirato il film, di recente apparso sugli schermi cinematografici, intitolato «Ormai è fatta»;

che la ragione per cui gli viene negato ogni beneficio sarebbe quella della sua evasione nel 1990, ma sono trascorsi oramai ulteriori dieci anni da quell'evento;

che secondo quanto segnalato dalla convivente nell'istituto bolognese gli sarebbe finanche impedito di svolgere attività informatiche,

si chiede di sapere quali siano le ragioni per cui viene ostacolato il percorso di reinserimento sociale del signor Horst Fantazzini e se non si

ritenga che debba essere favorito un suo ravvicinamento alla realtà esterna.

(4-19676)

(15 giugno 2000)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che è stato interessato il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che ha in proposito rappresentato quanto segue.

Horst Fantazzini è detenuto dal 1972 e la sua carcerazione è stata contrassegnata da comportamenti turbolenti, culminati in due tentativi di evasione e in un sequestro di persona. L'*iter* detentivo del Fantazzini è stato, quindi, estremamente problematico, almeno fino al 1991, epoca del nuovo arresto dopo un periodo di latitanza seguito alla concessione di un permesso da parte del carcere di Busto Arsizio.

Da tale epoca, il comportamento del Fantazzini all'interno dell'istituto è stato sempre più corretto e il suo percorso rieducativo visibile e riconoscibile da parte degli operatori penitenziari, che valutano positivamente il conseguimento da parte del detenuto della maturità magistrale, l'iscrizione all'Università ed il superamento di alcuni esami del corso di laurea in lingue e letterature straniere.

Il Fantazzini ha anche frequentato corsi di informatica, materia nella quale ha acquisito specifica competenza, tanto da ricevere commesse di lavoro dal comune di Alessandria prima (luogo della carcerazione) e, dopo il trasferimento a Bologna, da una casa editrice locale.

L'*équipe* trattamentale del detto istituto dove il Fantazzini è attualmente ristretto ha dato atto sia dei notevoli progressi fatti dal detenuto in ordine all'adesione alle regole di comportamento, sia della sincera volontà dello stesso di misurarsi con l'attuale realtà sociale; in tale percorso il Fantazzini è anche sostenuto da un solido nucleo familiare costituito dalla donna che ha scelto di essere sua compagna, dal figlio e dalla convivente di quest'ultimo.

La stessa *équipe* ritiene, tuttavia, necessario, prima di formulare un programma di lavoro extramurario, un ulteriore periodo di osservazione del detenuto.

Per quanto riguarda l'utilizzo del computer, la direzione della casa circondariale di Bologna ha comunicato che in merito non è mai stato fatto alcun divieto al Fantazzini che anzi ha avuto sempre accesso alle attrezzature informatiche poste a disposizione dei detenuti e ha potuto usare regolarmente il proprio computer una volta giunto a Bologna dal carcere presso il quale lo stesso Fantazzini era in precedenza ristretto.

Il Ministro della giustizia
Fassino

(15 dicembre 2000)

SALVATO, SCOPELLITI, MILIO, DE LUCA Athos, DE ZULUETA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da notizie stampa risulta che Virginia Golisano, una cittadina italiana di 44 anni residente a Roma, la quale in passato aveva fatto uso di stupefacenti, è stata fermata il 10 luglio all'aeroporto di Islamabad in Pakistan, perchè nel sottofondo di una sua valigia la polizia doganale avrebbe trovato un chilo e mezzo di eroina;

che la donna è stata rinchiusa il 10 luglio scorso in isolamento nella cella di sicurezza dello scalo dell'aeroporto con l'accusa di traffico di droga e di violazione delle leggi doganali e trasferita il 15 luglio in un carcere di Rawalpindi;

che per il reato di traffico di droga la pena prevista dalle leggi islamiche è la pena di morte mentre non è prevista per i cittadini stranieri sospettati di far parte di un'organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti alcuna libertà su cauzione;

che il Pakistan non prevede il diritto per l'imputato all'assistenza legale ed al gratuito patrocinio;

che dal rapporto annuale di «Nessuno tocchi Caino» risulta che il Pakistan, che sta gradualmente abbandonando le norme che derivano dalla «common law» britannica sostituendole con norme coraniche, applica la pena di morte al di fuori degli *standard* stabiliti dal diritto internazionale al punto che l'anno scorso per ben due volte l'Unione europea ha compiuto una missione in Pakistan per invitare il governo a non applicare la pena di morte in modo indiscriminato;

che, in particolare, il Pakistan condanna e «giustizia» i propri cittadini per motivi religiosi ed è uno dei pochi paesi al mondo che ammette la pena di morte nei confronti dei minori, anche di bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni nel caso in cui il magistrato li consideri particolarmente maturi;

che nel novembre scorso la Commissione pakistana per i diritti umani ha fatto emergere una grave situazione di sovraffollamento nelle carceri, nelle quali le condizioni sono tali da provocare la morte dei prigionieri più deboli;

che non esiste alcun trattato di estradizione tra l'Italia e il Pakistan nè altro patto che consenta alla donna di espiare la pena nel suo paese di origine,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano preso ed intendano prendere per assicurare alla cittadina italiana la massima assistenza dal punto di vista psicologico, sanitario e legale;

se vi siano e quanti siano i cittadini italiani detenuti nelle carceri del Pakistan e a che punto siano i relativi procedimenti penali;

se vi siano accordi o in corso trattative tra il Governo italiano e quello pakistano che consentano ai nostri connazionali in caso di condanna di scontare la pena nel proprio paese;

quali iniziative intendano prendere, anche a livello europeo, per dare attuazione alla richiesta della Commisione diritti umani dell'ONU per il rispetto degli *standard* minimi pur nell'applicazione della pena di morte e per l'adozione di una moratoria universale delle esecuzioni capitali.

(4-15933)

(20 luglio 1999)

Risposta. – Virginia Golisano, nata a Roma il 22 novembre 1954, era stata arrestata il 9 luglio dello scorso anno all'aeroporto internazionale di Islamabad, mentre si accingeva ad imbarcarsi su un volo per Dubai. In un doppio fondo della valigia in possesso della connazionale era stato infatti trovato un chilo e mezzo di eroina.

Successivamente all'arresto, la signora Golisano era stata detenuta nella sezione femminile del carcere di Rawalpindi con a suo carico due imputazioni, una per infrazione della legge doganale e l'altra per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Per la prima imputazione, la pena massima comminata è di quattro anni di detenzione, mentre per la seconda la legge pakistana prevede, quali sanzioni estreme, l'ergastolo e, teoricamente, la pena di morte. A quest'ultimo proposito, si deve tuttavia precisare che mai finora l'ergastolo o la pena di morte sono stati comminati a cittadini stranieri colpevoli del reato ascritto alla connazionale.

A seguito della decisione di assoluzione adottata, un po' sorprendentemente, dalla corte penale di Rawalpindi, la signora Golisano è stata dimessa sabato 23 giugno 2000 dalla prigione centrale Adiala di Rawalpindi, dopo aver espiato (date alcune circostanze attenuanti quali il buon comportamento in carcere e l'essere cittadina occidentale) meno di un anno di detenzione della pena di due anni inflittale per il reato amministrativo di violazione delle leggi doganali relativo al possesso e traffico di sostanze stupefacenti.

La signora Golisano, che al momento delle sue dimissioni dal carcere appariva in apparenti buone condizioni psichiche e di salute, è stata prelevata da un funzionario dell'ambasciata a Islamabad e accompagnata in un albergo da lei prescelto, nel quale si è trattenuta fino al 27 giugno, giorno in cui ha lasciato il Pakistan con volo per Roma.

Dopo la dimissione della signora Golisano, nessun altro connazionale è attualmente detenuto nelle carceri del Pakistan, che indubbiamente presentano condizioni detentive di particolare durezza, dovute soprattutto alla disorganizzazione ed alla mancanza di mezzi del locale sistema penitenziario.

Su questo punto l'ambasciata italiana non ha mai mancato di sensibilizzare le autorità degli istituti di pena di Rawalpindi e di Lahore (nel quale erano stati detenuti nel corso dello scorso anno altri tre italiani, arrestati nel 1998, per aver cercato di esportare illegalmente due chili di

droga), affinché, compatibilmente con il precario stato delle carceri pakistane, venisse accordato un trattamento migliore ai nostri connazionali.

La signora Golisano e gli altri tre italiani, che al tempo della presentazione dell'interrogazione in parola si trovavano ancora in stato di detenzione in Pakistan, avevano ricevuto ampia assistenza, anche sul piano finanziario, da parte dell'ambasciata ad Islamabad e del consolato onorario in Lahore. Nei loro confronti si erano svolte regolari visite consolari, durante le quali ci si accertava del loro stato di salute e venivano loro forniti generi di prima necessità.

Per porre definitivamente rimedio al delicato problema dello stato delle carceri pakistane, che presenta evidenti risvolti umanitari, sin dal dicembre 1998 il Ministero degli affari esteri ha presentato alle autorità pakistane un modello di accordo per il trasferimento dei detenuti, che consentirebbe ai nostri connazionali, una volta in vigore, di scontare in Italia il resto della pena loro inflitta.

A tal fine sono in corso con le autorità pakistane i relativi negoziati, resi comunque complessi dalla diversità dei due ordinamenti giuridici.

Riguardo infine all'ultimo quesito sollevato dagli onorevoli interroganti numerosi sono gli interventi che è possibile dispiegare a tutela dei diritti umani. Infatti, a norma del Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite ogni Stato parte può dichiarare, in base all'articolo 41, di riconoscere la competenza del Comitato diritti umani a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte asserisce che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal Patto stesso.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti, a sua volta, ha istituito un Comitato avente il compito primario di esaminare i rapporti che gli Stati parte devono periodicamente presentare sulle misure adottate per dare esecuzione agli impegni assunti con la Convenzione e su quanto specificamente richiesto dal Comitato stesso.

Ai sensi dell'articolo 21, inoltre, ogni Stato parte «può dichiarare in qualsiasi momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare delle comunicazioni nelle quali uno Stato parte sostiene che un altro Stato parte non adempie agli obblighi previsti dalla Convenzione stessa».

È, poi, ben nota la posizione dell'Italia sull'abolizione della pena di morte. Basti ricordare che il 13 aprile 1998, alla sessione di primavera della Commissione per i diritti umani dell'ONU, è stata approvata, con un'ampia maggioranza, la risoluzione iniziata dall'Italia per la moratoria delle esecuzioni capitali e la riduzione dei reati per i quali sia

tuttora prevista la pena di morte, nella prospettiva della sua completa abolizione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Danieli

(28 novembre 2000)

SEMENZATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il signor Diego Cavana, nato a Bra (Cuneo) il 6 agosto 1975, si è dichiarato obiettore di coscienza al servizio militare in data 10 ottobre 1998;

che in data 25 novembre 1999 ha avanzato istanza di dispensa dal compiere il servizio civile ai sensi della legge n. 424 del 1999;

che nelle settimane successive al signor Diego Cavana pervenne la cartolina di chiamata al servizio civile, con data di inizio prevista per il 28 dicembre 1999. Il signor Cavana si recò allora al distretto militare di Torino dove chiese ed ottenne la sospensione della chiamata in attesa della definizione della sua istanza di dispensa, ai sensi della normativa vigente;

che l'istanza di dispensa fu respinta con comunicazione pervenuta all'interessato in data 14 gennaio 2000;

che dopo vari mesi di attesa senza alcuna nuova notizia, il signor Diego Cavana il 4 aprile 2000 si mise in contatto con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che gli rispose che dalla banca dati relativa agli obiettori di coscienza egli risultava in servizio civile dal 21 gennaio 2000 presso il comune di Bra;

che a questo punto il signor Cavana si recò immediatamente al distretto militare di Torino, dove i funzionari dichiararono di non aver mai ricevuto il suo nominativo tra quelli da avviare al servizio civile;

che il 3 maggio 2000 il signor Cavana scrisse un altro messaggio di posta elettronica all'Ufficio nazionale per il servizio civile segnalando la sua situazione anomala. Sempre per posta elettronica gli fu risposto quanto segue: «i distretti militari sono una fonte perenne di sorprese. Provvedo a farti sdoganare»;

che solo in questi giorni il signor Cavana ha ricevuto comunicazione in cui viene avvisato dell'inizio del suo servizio civile a partire dal 15 giugno 2000 presso il comune di Bra;

che risulta evidente come il signor Diego Cavana abbia sprecato 5 mesi della sua vita a causa di inefficienza e mancata comunicazione tra amministrazioni dello Stato, tanto è vero che per l'Ufficio nazionale per il servizio civile risultava che stesse svolgendo i suoi obblighi di leva addirittura dal gennaio scorso. Desta meraviglia che si siano impiegati ben 5 mesi per porre soluzioni all'errore, nonostante le segnalazioni dirette del cittadino,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, anche al fine di recuperare l'immagine dell'amministrazione pubblica uscita per lo meno sminuita da tale vicenda, disporre gli atti necessari affinchè il periodo di leva obbligatorio del signor Diego Cavana sia considerato iniziato dal 21 gennaio 2000, fatto non avvenuto esclusivamente a causa di errori dell'amministrazione preposta.

(4-20094)

(18 luglio 2000)

Risposta. – L'Ufficio nazionale per il servizio civile di questa Presidenza del Consiglio, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è divenuto operativo soltanto dal 29 ottobre 1999, data di entrata in vigore del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio stesso.

A seguito dell'entrata in vigore del suddetto regolamento, l'Ufficio, al fine di definire termini e modalità per il trasferimento delle competenze in materia di obiezione di coscienza, ha stipulato, in data 22 novembre 1999, un protocollo d'intesa con il Ministero della difesa, in base al quale dal 1° gennaio 2000 ha assunto la gestione del servizio civile, ivi compresa la responsabilità della assegnazione degli obiettori in servizio e dei rapporti con gli enti convenzionati.

Tuttavia, solo a decorrere dal mese di settembre 2000 l'Ufficio nazionale per il servizio civile ha proceduto autonomamente, e non più attraverso i distretti militari, ad avviare al servizio gli obiettori di coscienza con provvedimento notificato agli interessati.

Per quanto concerne il caso segnalato dall'onorevole interrogante si precisa che il distretto militare di Torino, dopo aver ricevuto, in data 14 gennaio 2000, da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile la comunicazione relativa al rigetto dell'istanza di dispensa dal compiere il servizio civile presentata dal signor Cavana, avrebbe dovuto tempestivamente riavviare lo stesso al servizio, tenuto conto che la precedente cartolina-precetto a seguito della presentazione della domanda di dispensa era stata sospesa. Il distretto, presumibilmente a causa di disguidi verificatisi nel periodo del passaggio delle competenze, ha provveduto soltanto in data 5 giugno 2000 ad avviare al servizio il signor Cavana.

Si fa presente infine che l'interessato in data 6 ottobre 2000 è stato dichiarato non idoneo allo svolgimento del servizio civile, e, pertanto, riformato con provvedimento del centro di medicina legale di Torino.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
Toia

(13 dicembre 2000)

SERENA. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che ormai da numerosi giorni alcune zone del territorio di Crocetta (Treviso) soffrono per una ennesima irregolare consegna della posta;

che non è la prima volta che accade e i cittadini sono irritati e lamentano che un servizio così importante, che coinvolge sia le aziende che le famiglie, abbia tali periodiche lacune, temendo le negative conseguenze che possono derivare dalla disfunzione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire presso le Poste spa affinché anche in tale territori sia garantita la regolare distribuzione della corrispondenza.

(4-20222)

(26 luglio 2000)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste Italiane spa – interessate in merito a quanto rappresentato – hanno comunicato che, effettivamente, nel territorio del comune di Crocetta del Montello possono essersi registrati sporadici ritardi nella consegna della posta, in concomitanza del periodo estivo.

Detti ritardi sono addebitabili al tempo, sia pure breve, necessario all'addestramento del personale che in tale periodo è assunto a tempo determinato, in sostituzione dei dipendenti di ruolo che fruiscono del congedo ordinario.

Tale circostanza determina, perciò, in detto periodo, una situazione non rispondente agli obiettivi prefissati dalla società.

Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale

(14 dicembre 2000)

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la RAI, servizio pubblica per le trasmissioni radiotelevisive, dovrebbe mandare in onda i programmi senza interruzioni pubblicitarie, perchè usufruisce del canone annuo che i cittadini italiani pagano per legge;

che questo purtroppo non si verifica in quanto sia le trasmissioni televisive che quelle radiofoniche, e quel che è grave da qualche tempo anche le dirette, vengono sistematicamente interrotte da *spot* pubblicitari;

che i cittadini italiani si lamentano di tale sistema messo in atto in quest'ultimo periodo dalla RAI,

gli interroganti chiedono di conoscere quali valutazioni il Ministro in indirizzo dia in merito, anche per evitare che ciò accada e se non ritenga che, ciò persistendo, la RAI debba diminuire il canone annuo.

(4-18451)

(3 marzo 2000)

Risposta. – AI riguardo, si ritiene opportuno premettere che la diffusione di messaggi pubblicitari, da parte della RAI – Radiotelevisione Italiana spa, è consentita dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», che, nel contempo, fissa i limiti di tempo che possono essere utilizzati per tali tipi di trasmissione, peraltro richiamati anche nella vigente convenzione Stato-Radiotelevisione italiana spa.

La legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte sua, affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa riguardante la pubblicità in qualunque forma diffusa, nonchè il potere di irrogare le sanzioni previste dall'articolo 31 della citata legge n. 223 del 1990, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge medesima.

In merito ai limiti di tempo previsti per la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della RAI, si ritiene opportuno osservare che essi risultano più bassi di quelli stabiliti per i concessionari radiotelevisivi privati, proprio perchè la concessionaria del servizio pubblico fruisce del canone di abbonamento.

Atteso che si ritiene opportuno adottare una nuova disciplina organica del sistema radiotelevisivo, in occasione dell'esame del disegno di legge atto Senato n. 1138 di riordino dell'intera disciplina del settore delle comunicazioni da parte del Parlamento, potranno essere valutati tutti i correttivi e le proposte finalizzate a regolamentare in maniera definitiva tutto il settore.

Quanto, infine, al canone di abbonamento, si osserva che la materia è disciplinata dallo Stato che ne determina la relativa misura, tenuto conto, tra gli altri, dell'indice di produttività nonchè delle trasmissioni di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio.

Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale

(12 dicembre 2000)